

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ADERENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE VALLARSA (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di data 3 aprile 2007)

1. All'inizio della riunione gli intervenuti, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione che presiede l'assemblea, nominano tra i presenti gli scrutatori.
2. Hanno diritto a partecipare alla votazione dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione solo gli aderenti che risultino iscritti nel Libro sociale alla data dell'assemblea.
3. L'Aderente persona fisica può partecipare direttamente o, qualora per qualsiasi motivo impedito, delegando un altro Aderente mediante delega scritta.
4. L'Aderente persona giuridica o associazione è normalmente rappresentato dal presidente. Qualora questi sia impedito per qualsiasi ragione potrà delegare, mediante delega scritta, un altro socio dell'Ente o Associazione o un altro Aderente della Fondazione.
5. Ciascun Aderente non può rappresentare più di un altro Aderente sia esso persona fisica o persona giuridica o associazione.
6. Ciascun Aderente può candidarsi in qualsiasi momento prima dell'assemblea inviando richiesta scritta al consiglio di amministrazione della Fondazione. Il presidente di amministrazione della Fondazione darà lettura di tali candidature all'inizio della trattazione dello specifico punto dell'ordine del giorno. Sono possibili, altresì, candidature durante l'assemblea fino al momento in cui il presidente dichiara chiusa la discussione relativa allo specifico punto dell'ordine del giorno relativo alle elezioni.
7. L'elezione è fatta a scrutinio segreto, salvo l'assemblea all'unanimità non deliberi di procedere per acclamazione.
8. Ciascun votante può esprimere un numero di voti pari a quello dei membri del consiglio di amministrazione da eleggere. Schede con un numero di nomi superiore a quello dei membri da eleggere saranno dichiarate nulle.
9. L'elezione avviene a maggioranza relativa dei voti, vale a dire secondo l'ordine di maggioranza dei voti riuniti in testa a ciascun nominativo. Nel caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
10. La proposta del candidato dell'organo di controllo (collegio sindacale) viene fatta non appena conclusa la votazione per il consiglio di amministrazione. Ciascun Aderente può avanzare candidature, anche di non aderenti, quale membro dell'organo di controllo.
11. L'elezione del candidato dell'organo di controllo viene fatta per scrutinio segreto tranne il caso in cui l'assemblea all'unanimità decida di procedere per acclamazione.
12. La proclamazione degli eletti viene fatta nella stessa riunione dagli scrutatori.
13. Il Presidente, segretario e scrutatori possono votare ed essere eletti.

14. Il verbale della votazione sarà trascritto nel Libro dei verbali dell'Assemblea.